

Cassazione penale sez. VI, 03/09/2025, n. 30189

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato A.A. avverso la sentenza emessa il 10 giugno 2022 dal Tribunale di Foggia, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e artt. 61; n.2, 582, 585 cod. pen. ascrittigli e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.
 - 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. per omessa traduzione del decreto di fissazione della udienza, trattandosi di imputato alloggio.
 - 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza dell'art. 337 cod. pen. in relazione all'elemento psicologico del reato non essendo dato comprendere se le azioni fossero rivolte ai pubblici ufficiali perché si stava opponendo all'atto o per rivolgere una minaccia generica ai pubblici ufficiali, mancando il dolo specifico.
 - 2.3. Con il terzo motivo, errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo omessa la valutazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., la condotta successiva al reato e l'assenza di precedenti.
3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe, essendosi verificata la causa di improcedibilità alla data del 9 maggio 2025 e non versandosi in ricorso inammissibile, anche con riferimento al primo motivo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la eccezione di nullità risulta tardivamente proposta solo con il ricorso in cassazione, dovendosi ribadire che la nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato (Omissis) che non comprende l'italiano di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez. 5, n. 20035 del 01/03/2023, Vacariu, Rv. 284515).

3. Il secondo motivo Ã genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di merito in ordine alla volontÃ del ricorrente di sottrarsi al controllo dei militari â? opponendosi al tentativo dei militari di farlo entrare nellâ?auto di servizio, prima con un calcio e poi dandosi alla fuga -, anche per il successivo rinvenimento nei suoi indumenti di un sia pur minimo quantitativo di stupefacente, ivi celato.

4. Il terzo motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito. Invero, rispetto alla deduzione in appello limitata alla mancata comprensione della richiesta di identificazione dei pubblici ufficiali e, quindi, alla presunta ottica dellâ?imputato di difendersi da unâ?offesa ritenuta erroneamente ingiusta, la sentenza â? dopo aver ricostruito i fatti secondo quanto esposto nel precedente paragrafo â? ha escluso qualsiasi condotta collaborativa da parte dellâ?imputato e cenni di resipiscenza, tenuto conto della prolungata fuga tenuta dopo lâ?aggressione al militare.

5. Ritiene questo Collegio che la rilevata inammissibilitÃ osta alla declaratoria di improcedibilitÃ .

Con una prima decisione Ã stato affermato che, in tema di impugnazioni, lâ?inammissibilitÃ del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilitÃ del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui allâ?art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dallâ?art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmaâ?, Rv. 283043 â? 01). La decisione, sul rilievo che il principio di ragionevole durata dei processi non puÃ² derogare alle regole che presiedono allâ?introduzione dei giudizi di impugnazione, ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del â?giudicato sostanzialeâ?, con la conseguenza che il giudice dellâ?impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non puÃ² rilevare eventuali cause di non punibilitÃ a norma dellâ?art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci). I suddetti principi, secondo questa decisioneÂ° â? sebbene riferiti alla prescrizione, sono estensibili allâ?istituto della â?improcedibilitÃ â?, in quanto la ratio della nuova normativa, certamente finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo, implica che tale correlazione teleologica Ã solo tendenziale, non potendo prestarsi a forme di strumentalizzazione realizzabili attraverso la proposizione di ricorsi inammissibili (si veda quanto precisato in motivazione, in tema di prescrizione, sullâ?uso pretestuoso dei ricorsi inammissibili da Sez. un., 26 febbraio 2015, Jazouli). Il principio, Ã stato senzâ?altro condiviso da Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 e, da ultimo, riaffermato da Sez. 4 n. 20975 del 13/05/2025, Togani, n. m., che ha spiegato che â?(la) causa di improcedibilitÃ Ã altresÃ definita â?prescrizione processualeâ? per distinguerla dal diverso istituto della c.d.

•prescrizione sostanziale• disciplinata dagli artt. 157 ss. cod. pen. e incide, non più¹ sul reato, ma sul potere statuale di proseguire •nell•esame del merito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia• (Rei. illustrativa al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Secondo un principio costantemente recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, 266818 •• 01; sull•assoluta genericità dei motivi, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 •• 01; sulla manifesta infondatezza dei motivi, Sez. U, n.15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981 •• 01 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 •• 01; sui motivi non consentiti o non dedotti in appello, Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903-01), la presentazione di un ricorso per cassazione invalido comporta l•inammissibilità del medesimo, osta alla costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del •giudicato sostanziale•, con la conseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può² rilevare eventuali cause di non punibilità. Ci si deve chiedere se, anche rispetto all•istituto dell•improcedibilità, possa continuare ad assumere rilievo il primato della causa di inammissibilità (con evidente esclusione dei casi di tardività del ricorso per i quali il giudicato impedisce l•operatività dell•improcedibilità), e, con esso, la distinzione tra ricorsi ammissibili e ricorsi inammissibili, laddove solo i primi sono in grado di radicare il valido rapporto processuale e, di conseguenza, di attribuire rilievo al decorso del termine di prescrizione (sia sostanziale che processuale). Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per non estendere anche alla c.d. prescrizione processuale i su indicati principi, già operanti con riguardo alla c.d. prescrizione sostanziale, posto che l•inammissibilità impedisce a priori la corretta instaurazione del giudizio di impugnazione, invalidando tutti gli atti in ipotesi già compiuti prima della sua declaratoria e considerato che, d•altro canto, l•improcedibilità, pur precludendo la pronuncia nel merito, presuppone un•impugnazione regolarmente proposta e, quindi, ammissibile, definendo il giudizio d•impugnazione con una decisione in rito. L•accertamento dell•inammissibilità dell•impugnazione, in altre parole, rende inoperante l•improcedibilità in quanto ci•² che rileva non il momento in cui l•inammissibilità è accertata, ma quello in cui essa si realizza; la circostanza che l•inammissibilità sia dichiarata dopo il decorso dei termini di cui all•art. 344-bis cod. proc. pen. non esclude che logicamente preceda tale decorso ogni qualvolta la fase, protratta oltre i termini massimi, si sia avviata mediante un atto inammissibile. L•esigenza di ragionevole durata dei processi sottesa all•istituto dell•improcedibilità non può², infatti, sopravanzare la necessità di rispettare le regole sulla corretta instaurazione del rapporto processuale che presiedono all•introduzione dei giudizi di impugnazione. In definitiva, gli unici casi nei quali, nonostante l•inammissibilità del ricorso, al giudice dell•impugnazione sia consentita una pronuncia diversa, rimangono quelli della *abolitio criminis*, della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell•incriminazione, dell•ipotesi in cui debba essere dichiarata l•estinzione del reato a norma dell•art. 150 cod. pen. (Sez. U, Ricci, cit.)•.

6. La dottrina non esprime un orientamento condiviso sul tema in esame.

6.1. Da un lato, l'orientamento di legittimità è stato condiviso sulla base dell'assunto che la prevalenza dell'inammissibilità sulla improcedibilità dipende da ragioni di carattere logico e in termini di evidenza, cosicché come prevale sulle cause estintive del reato e, quindi, sulla prescrizione sostanziale, con una differenza tra i due istituti aventi entrambi natura processuale: la improcedibilità chiude una fase con una sentenza che, divenuta irrevocabile, sostituisce quella già emessa, come accade nella logica delle impugnazioni; la inammissibilità impedisce l'apertura della fase invalidando quanto fosse già stato compiuto a seguito dell'atto inammissibile, inclusa l'eventuale dichiarazione di inammissibilità. Inoltre, sul rilievo che l'esigenza di ragionevole durata dei processi non possa essere disgiunta dalla necessità di rispettare le regole che presiedono all'introduzione dei giudizi di impugnazione, ritiene di dover ribadire al riguardo la lezione ermeneutica del diritto vivente di fonte giurisprudenziale consolidatosi ormai da oltre un ventennio, con riferimento alla prescrizione sostanziale, sia per il profilo dei motivi non consentiti o generici che per quello della manifesta infondatezza.

Nello stesso senso, si valorizza la lettera dell'art. 344-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen., alla stregua del quale la causa della improcedibilità è costituita dalla mancata definizione del giudizio di appello o di cassazione, il che lascia presupporre che possa essere definito soltanto un giudizio che sia stato legalmente e validamente instaurato e anche il sistema delle proroghe dei suddetti termini, previsto dalla medesima disposizione, avrebbe a sua volta un senso solo in presenza di un ricorso previamente vagliato come non inammissibile. Ancora, anche la previsione della richiesta da parte dell'imputato alla prosecuzione del processo è prevista dall'art. 344-bis, comma 7, cod. proc. pen. non configurando un diritto potestativo dell'imputato, non escluderebbe il vaglio da parte della Corte del potere di deliberare preliminarmente l'ammissibilità della impugnazione per ogni profilo, non potendosi legittimare la prosecuzione del processo anche nel caso di un ricorso inammissibile.

Non si manca, infine, di osservare che la tesi che vuol far prevalere l'improcedibilità presta il fianco al pericolo di abusi, in un noto contesto di carichi di lavoro incombenti sulla Corte di appello della Corte di cassazione, incentivando l'imputato a proporre comunque un'impugnazione anche infondata.

6.2. La contraria tesi dottrinale, secondo la quale la improcedibilità prevale sulla inammissibilità dell'atto di impugnazione, fa leva sul rilievo secondo il quale la declaratoria di inammissibilità richiede un'attività giurisdizionale di accertamento, come tale anch'essa da ritenere sottoposta ai termini previsti a pena di improcedibilità.

Dal punto di vista testuale, poi, valorizza la lettera dell'art. 344-bis, primo comma, cod. proc. pen. che non indica un particolare esito decisionale quale condizione di operatività della causa di improcedibilità laddove afferma che la mancata definizione del giudizio entro il termine determina l'improcedibilità rispetto a qualsiasi forma di definizione del giudizio, non solo a

quella di merito, ma anche a quella che sfocia nella declaratoria di inammissibilit  dell'atto di impugnazione; come pure il terzo comma dello stesso art. 344-bis cod. proc. pen., nel fissare il *dies a quo* al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la redazione della motivazione della sentenza, non considera la data di deposito dell'atto di appello o del ricorso per cassazione, designando l'assoluta autonomia dell'improcedibilit  rispetto all'impugnazione, cosicch  conta il segmento cronologico nel corso del quale l'attivit  processuale comunque si sviluppa, non rilevando se in modo regolare o viziato.

A tal riguardo, nell'ambito della concezione del processo quale concatenazione di atti, si evidenzia la idoneit  dell'atto inammissibile di dare corso alla sequenza procedimentale del relativo grado di giudizio, al quale   inibito soltanto l'esame del merito. Cosicch  l'improcedibilit  cronologica risulterebbe perfettamente applicabile anche al giudizio di impugnazione che si dovrebbe chiudere con la mera declaratoria di inammissibilit , superando quella che   giudicata la forzatura teorica del giudicato sostanziale, designandosi la priorit  logica e cronologica della declaratoria di improcedibilit .

7. Questo Collegio ritiene di dare continuit  all'orientamento di legittimit  che conferisce natura pregiudiziale alla delibazione della inammissibilit  dell'atto di impugnazione rispetto al rilievo del decorso del termine di improcedibilit  dell'azione penale.

Invero,   condivisibilmente giustificata in termini di evidenza la base logico-giuridica della tesi propugnata, secondo la quale l'ordinamento non consente di far valere il decorso del termine di improcedibilit  previsto per la fase impugnatoria non validamente adita.

In disparte la non decisiva considerazione delle conseguenze distorsive dell'opposta tesi, secondo questo Collegio, l'introduzione dell'istituto della improcedibilit  non induce al superamento dell'autorevole indirizzo espresso da S.U. Ricci, nel ricostruire una nozione unitaria della inammissibilit  della impugnazione, secondo il quale   tutte le ipotesi di inammissibilit  previste, in via generale, dall'art. 591, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., e, con riguardo specifico al ricorso per cassazione, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., vizio geneticamente l'atto, che, ponendosi al di fuori della cornice normativa di riferimento, provoca la reazione dell'ordinamento con la corrispondente sanzione, quale risposta ad un potere di parte non correttamente esercitato. Dette ipotesi, a prescindere dalle modalit  o meno agevolate di rilevazione, sono tutte ugualmente intrinseche alla struttura dell'atto, s  da renderlo inidoneo ad investire il giudice del grado successivo della piena cognizione del processo e la diagnosi di ammissibilit  dell'impugnazione   al pari di quanto accade in materia di giurisdizione, di competenza, di improcedibilit  per mancanza di querela   deve precedere logicamente e cronologicamente lo scrutinio circa la fondatezza dei motivi proposti e l'eventuale decisione di merito ex art. 129 cod. proc. pen. Soltanto l'accertata ammissibilit  dell'impugnazione, per l'effetto propulsivo che la connota, investe il giudice del potere decisorio sul merito del processo. Al contrario, la declaratoria di inammissibilit 

dell'impugnazione preclude una qualsiasi pronuncia sul merito. La porzione di processo che si svolge tra il momento in cui si sollecita l'instaurazione del grado superiore di giudizio e quello in cui tale sollecitazione è dichiarata inammissibile rimane circoscritta al solo accertamento della questione processuale relativa alla sussistenza del presupposto di ammissibilità e, in difetto di questo, non riserva spazio ad altre decisioni. Non vale obiettare che l'esame dell'inammissibilità da parte del giudice dell'impugnazione presuppone comunque l'esercizio della potestà giurisdizionale, nel cui ambito, che integra uno stato e grado del processo, sarebbe consentito rilevare le cause di non punibilità. È agevole replicare, con le parole di autorevole dottrina, che l'attività processuale di accertamento di una causa di inammissibilità costituisce, se si vuole, un grado successivo a quello concluso con la sentenza impugnata, ma in senso del tutto formale, e cioè dal punto di vista delle dimensioni esteriori della sequenza procedurale; in realtà qui c'è soltanto un simulacro di un procedimento giurisdizionale, e la declaratoria di inammissibilità non sta a significare altro che questo: poiché l'atto che la legge definisce impugnazione non è stato posto in essere in conformità alla sua fattispecie normativa, il giudice *ad quem* non può interloquire sul tema del procedimento, concluso con l'esaurimento del precedente grado, e anzi deve declinare la questione. La sentenza invalidamente impugnata diventa intangibile sin dal momento in cui si concretizza la causa di inammissibilità, che va apprezzata in un'ottica sostanzialistica della dinamica impugnatoria e delle relative conseguenze sul piano delle preclusioni processuali (giudicato sostanziale). La successiva declaratoria di inammissibilità della impugnazione da parte del giudice *ad quem* ha carattere meramente ricognitivo di una situazione già esistente e determina la formazione del giudicato formale. L'inammissibilità dell'impugnazione, quindi, paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisorii del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità, quale l'estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata successivamente alla sentenza impugnata sia se verificatasi in precedenza, nel corso cioè del giudizio definito con tale sentenza, destinata a rimanere immodificabile, proprio perché contrastata da una impugnazione inammissibile. Diversamente opinando, si verificherebbe una impropria sanatoria delle situazioni di inammissibilità e risulterebbe arbitrariamente alterato il fisiologico svolgimento dell'iter processuale. Si deve aggiungere che la ricostruzione sistematica operata non si pone in contrasto neppure con i diritti garantiti dagli artt. 6, parr. 1 e 2, e 7, par. 1, CEDU, posto che l'onere della parte interessata attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con l'effetto che, ove ciò non avvenga, il giudice del grado successivo deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e non ha poteri cognitivi sul merito del processo, il cui esito rimane definito dalla pronuncia invalidamente impugnata, che non può, quindi, essere emendata. Di fronte a tale situazione, determinata dal comportamento, contrario alle regole processuali, della stessa parte interessata, non c'è alcuna violazione delle garanzie di equità, razionalità e ragionevole durata del processo (art. 6, par. 1, CEDU), né del diritto di presunzione di innocenza della persona fino a pronuncia definitiva di colpevolezza (art. 6, par. 2, CEDU), né della garanzia di prevedibilità di tutte le conseguenze negative anche sotto il profilo

della tutela processuale dell'atto della condotta realizzata (art. 7, par.1, CEDU)».

Del resto, espressione del potere-dovere di delibazione della ammissibilità del ricorso del giudice dell'impugnazione e della sua natura pregiudiziale, indipendentemente dalla verifica della improcedibilità, l'art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. che, introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. b) n.2) della legge 27 settembre 2021, è stato così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 1), del D. Legs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevedendo «Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviando per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Cosicché, non può essere opposta alla condivisa ricostruzione logico-sistematica la tesi dottrinale che fa leva sulla ricostruzione del processo in chiave di «concatenazione di atti», rispetto alla critica vincolata della impugnazione di legittimità e alla limitata funzione deliberativa assegnata al giudizio di legittimità nel caso di sua invalida adizione.

Non decisivi sono i richiami testuali all'art. 344-bis cod. proc. pen., sia per sostenere l'irrelevanza dell'epilogo decisorio, che non tiene conto della necessità di un valido accesso alla fase impugnatoria; sia per avallare la indipendenza del decorso dei termini e per questo la loro decisiva incidenza dalla validità della impugnazione, trattandosi di norma che, come ogni disposizione riguardante termini processuali, prescinde dalla validità dell'atto fissata da altre regole processuali con il quale sono fatti valere.

Pertanto, l'introduzione della c.d. «prescrizione processuale» non ha inciso sul piano sistematico, delineato dal massimo consesso di legittimità, sul pregiudiziale compito del giudice della impugnazione di verifica del valido accesso alla fase impugnatoria.

8. In conclusione, osta alla rilevanza del decorso del termine di improcedibilità previsto per il giudizio di legittimità, la inammissibilità del proposto ricorso.

9. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione

Così deciso il 14 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2025

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *L'inammissibilit  dell'impugnazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale sulla declaratoria di improcedibilit  dell'azione penale e ne osta al rilievo, poich  il giudice non   investito del potere di cognizione sul merito, rendendo inoperante l'improcedibilit  anche se i termini massimi sono decorsi.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione, nel processo penale, disciplinato dagli art. 606 e ss. c.p.c,   un mezzo di impugnazione ordinario, costituzionalmente previsto avverso i provvedimenti limitativi della libert  personale ed esperibile negli altri casi previsti dal codice di procedura penale, tramite il quale lâ impugnante lamenta un errore di diritto compiuto dal giudice nell applicazione delle norme di diritto sostanziale (c.d. *error in iudicando*) o di diritto processuale (c.d. *error in procedendo*). Legittimata a ricorrere   la parte che vi abbia interesse e conseguentemente le parti necessarie quali lâ imputato (a mezzo di difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori) e il pubblico ministero. Altres , possono proporre ricorso anche le parti ritualmente costituite come la parte civile, civilmente responsabile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria. I giudici della Cassazione possono decidere soltanto nell ambito dei motivi palesati dal ricorrente, in quanto il giudizio verte sulla fondatezza di tali motivi che devono corrispondere alle ipotesi tassativamente previste dall art. 606 c.p.p.:

- eccesso di potere;
- error in iudicando;
- error in procedendo;
- mancata assunzione di una prova decisiva;
- carenza o manifesta illogicit  della motivazione.

Il ricorso pu  essere presentato da una parte o da un suo difensore, che deve essere iscritto ad un albo speciale predisposto dalla Corte stessa, (in mancanza viene nominato uno d ufficio), quindi il Presidente della Cassazione assegna il ricorso ad una delle sei sezioni della Corte a seconda della materia e di altri criteri stabiliti dall ordinamento giudiziario. Se rileva lâ inammissibilit  del ricorso, lo assegna alla VII Sezione Penale (c.d. Sezione Filtro), composta dai magistrati di Cassazione delle altre Sezioni Penali che vi si alternano a rotazione biennale. Entro 30 giorni la sezione ad ta si riunisce in Camera di Consiglio e decide se effettivamente esiste la causa evidenziata dal Presidente, in mancanza rimette gli atti a quest ultimo. Come nel procedimento civile, la Cassazione si riunisce a  Sezioni Unite  quando deve decidere una questione sulla quale esistono pronunce contrastanti della Corte di Cassazione stessa o per questioni di importanza rilevante. Qualora non si proceda in camera di consiglio, lâ art. 614 c.p.p. prevede lâ ovvia fase dibattimentale. Particolarit    che la sentenza non viene emanata dopo la chiusura del dibattimento, ma subito dopo il termine dell udienza pubblica. Tuttavia il presidente pu  decidere di differire la deliberazione ad un udienza successiva se le questioni sono numerose o particolarmente importanti e complesse. Sono quattro i tipi di sentenza che la Corte pu  emettere:

- di inammissibilit  ;
- di rigetto;
- di rettificazione;

Giurispedia.it